



## REGOLAMENTO

**Individuazione dei termini dei procedimenti  
amministrativi di competenza  
dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile**

*12*



**INDICE****Introduzione****Titolo I: ambito di applicazione**

- Art. 1 – Ambito generale;
- Art. 2 – Procedimenti esclusi;
- Art. 3 – Termini di conclusione;
- Art. 4 - Sospensione dei termini per acquisizione di informazioni o certificazioni

**Titolo II: decorrenza dei termini e conclusione del procedimento**

- Art. 5 – Decorrenza dei termini per i procedimenti avviati ad iniziativa di parte;
- Art. 6 – Decorrenza dei termini per i procedimenti avviati d'ufficio;
- Art. 7 – Termine del procedimento;

**Titolo III: comunicazioni sul procedimento amministrativo**

- Art. 8 – Irregolarità e incompletezza della domanda;
- Art. 9 - Comunicazione dell'inizio del procedimento;
- Art. 10 - Preavviso di diniego;

**Titolo IV: partecipazione al procedimento**

- Art. 11 – Presentazione di memorie e documenti;
- Art. 12– Presentazione di nuovi documenti che generano una nuova istanza;

**Titolo V: disposizioni finali**

- Art. 13 – Entrata in vigore e successive modifiche;
- Art. 14 – Pubblicità del Regolamento

**ALLEGATO** - Procedimenti amministrativi i cui termini sono superiori a 90 giorni e non superiori a 180 giorni.



### **Introduzione**

Il presente Regolamento intende soddisfare le previsioni normative della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", che modifica l'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Il Regolamento, anche in considerazione della previsione del risarcimento del danno ingiusto cagionato dall'inosservanza del termine di conclusione del procedimento di cui all'art. 2-bis della citata legge 241/90, individua i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

### **Titolo I: Ambito di applicazione**

#### **Art. 1**

#### *Ambito generale*

Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - E.N.A.C. - avviati ad iniziativa di parte, ovvero promossi d'ufficio.

#### **Art. 2**

#### *Procedimenti esclusi*

Non rientrano nella disciplina del presente regolamento i procedimenti amministrativi promossi con ricorso avverso un atto o provvedimento amministrativo e già normativamente disciplinati.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono altresì esclusi dall'applicazione del presente regolamento i procedimenti il cui termine di conclusione è stabilito da disposizioni di legge.

Non rientrano altresì nella disciplina del presente regolamento i procedimenti amministrativi attinenti alle materie relative alla gestione del personale e all'acquisizione di beni e servizi in quanto regolati da specifica normativa.

#### **Art. 3**

#### *Termini di conclusione*

I procedimenti di cui all'art. 1 debbono concludersi con l'adozione di un provvedimento espresso, corredato della relativa motivazione.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, tutti i procedimenti di competenza dell'Ente si concludono entro il termine di 90 giorni, fatti salvi i procedimenti inclusi nell'allegato al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, per i quali il termine di conclusione è superiore a 90 giorni e, comunque, non superiore a 180 giorni.



**Art. 4***Sospensione dei termini per acquisizione di informazioni o certificazioni*

I termini per la conclusione del procedimento di cui al presente regolamento possono essere sospesi per un periodo massimo di trenta giorni qualora l'Ente necessiti l'acquisizione di informazioni o certificazioni non in suo possesso e non direttamente reperibili presso altre pubbliche amministrazioni.

**Titolo II: Decorrenza dei termini e conclusione del procedimento****Art. 5***Decorrenza dei termini per i procedimenti avviati ad iniziativa di parte*

Per i procedimenti avviati ad iniziativa di parte il termine per la conclusione degli stessi decorre dalla data di ricevimento della domanda, o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato.

La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla vigente normativa e corredata della documentazione necessaria.

**Art. 6***Decorrenza dei termini per i procedimenti avviati d'ufficio*

Per i procedimenti avviati d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Ente abbia conoscenza del fatto o della situazione da cui sorge l'obbligo a procedere.

**Art. 7***Termine del procedimento*

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, i termini per la conclusione del procedimento si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, in caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

**Titolo III: Comunicazioni sul procedimento amministrativo****Art. 8***Irregolarità e incompletezza della domanda*

Qualora la domanda dell'interessato sia stata formulata in modo irregolare o incompleto il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione alla parte istante, indicando le cause rilevate, entro un termine pari a 2/3 di quello previsto per la conclusione del procedimento, o nel termine diverso, se previsto da specifica disposizione.

Il ricevimento della domanda regolarizzata entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma precedente comporta l'avvio del procedimento e la decorrenza dei termini previsti per la conclusione.



La mancata regolarizzazione della domanda entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo comporta l'archiviazione della istanza.

**Art. 9**

*Comunicazione dell'inizio del procedimento*

Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento, nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

Qualora, in considerazione del numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile, l'Ente provvede alla pubblicazione della comunicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

**Art. 10**

*Preavviso di diniego*

Ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima di adottare formalmente un provvedimento in tutto o in parte negativo ovvero sottoposto a condizioni, è tenuto a comunicare i motivi agli istanti.

Gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da relativa documentazione, entro il termine di dieci giorni dal preavviso di diniego.

La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano a decorrere nuovamente, per intero, dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine indicato.

**Titolo IV: Partecipazione al procedimento**

**Art. 11**

*Presentazione di memorie e documenti*

Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento amministrativo possono presentare memorie e documenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Il termine per la presentazione di memorie e documenti è pari a 1/3 di quello fissato per l'adozione del provvedimento.

Il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di comunicazione di inizio del procedimento.

L'interessato che voglia esibire atti o documenti può usufruire delle disposizioni in materia di autocertificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445



recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modificazioni ed integrazioni.

La presentazione di memorie oltre il termine indicato al comma 2 non determina il differimento del termine finale del procedimento.

**Art. 12***Presentazione di nuovi documenti che generano una nuova istanza*

Qualora nel corso del procedimento la parte istante fornisca d'iniziativa, nei medesimi tempi e nei modi di cui all'art. 11, comma 2 del presente regolamento, nuovi documenti o notizie tali da modificare elementi essenziali della domanda iniziale, si genera una nuova istanza.

In questo caso il termine della conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento di tali documenti o notizie.

**Titolo V: Disposizioni finali****Art. 13***Entrata in vigore e successive modifiche*

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Ogni modifica del presente regolamento viene resa nota tramite comunicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**Art. 14***Pubblicità del Regolamento*

Il presente regolamento è pubblicato anche nel sito istituzionale dell'Ente.



**ALLEGATO** - Procedimenti amministrativi i cui termini sono superiori a 90 giorni e non superiori a 180 giorni.

<i>Procedimento amministrativo</i>	<i>Termine gg.</i>	<i>Motivazione</i>
Certificazione aeromobile di costruzione amatoriale	180	Particolare complessità del procedimento legata alla verifica delle condizioni di volo e di navigabilità del velivolo.
Approvazione progetti e perizie di variante infrastrutture, impianti, AVL e radioaiuti	120	Difficoltà del processo soprattutto per progetti complessi.
Progettazione opere, impianti ed AVL e radioaiuti su aeroporti a gestione diretta	120	Difficoltà del processo soprattutto per progetti complessi.
Certificazione impresa di produzione	120	Complessità del processo per imprese maggiori.
Valutazione compatibilità ostacoli e pericoli alla N.A.	120	Complessità del procedimento legata al coinvolgimento anche di soggetti esterni (es. ENAV).
Limitazione, sospensione e revoca della LMA e/o CIT	120	Complessità dell'istruttoria dovuta alla necessità di esecuzione di verifiche e studi sul soggetto, nonché di tutelare l'interesse pubblico.
Accettazione o conferimento delega (art. 83 bis della Convenzione di Chicago) ad altre Autorità con Paesi con i quali non è stato sottoscritto un accordo di trasferimento delle funzioni di oversight.	180	L'emanazione del provvedimento di conferimento richiede la preventiva sottoscrizione ex-novo di un accordo bilaterale fra l'Italia ed il Paese contraente. Tale accordo richiede una istruttoria complessa caratterizzata da attività di consultazione, di studio, di negoziazione e di scambio di informazioni circa l'equivalenza delle norme nei due Paesi.
Metodi di rispondenza alternativi a quelli emessi da EASA per i Regolamenti comunitari	180	Complessità dell'istruttoria legata alla necessità di verifica con EASA.
Approvazione Master plan aeroportuale	180	Complessità dell'istruttoria legata alla verifica delle previsioni di traffico ipotizzate e della rispondenza alle previsioni regolamentari.
Approvazione progetti complessi	180	Attività complessa legata all'articolazione delle fasi endoprocedimentali e alla difficoltà del processo valutativo dovuta a verifiche sull'organizzazione del gestore, sulle infrastrutture e sui mezzi.
Nulla osta ostacoli e pericoli alla navigazione aerea	120	Istruttoria che richiede studi di carattere aeronautico e valutazioni di rischio. È altresì previsto il coinvolgimento di altri enti per i pareri di rispettiva competenza.



<i>Procedimento amministrativo</i>	<i>Termine gg.</i>	<i>Motivazione</i>
Certificazione aeroporti/gestore	180	Complessità dell'istruttoria dovuta a verifiche sull'organizzazione del gestore, sulle infrastrutture e sui mezzi
Certificazione eliporti/gestore	120	Complessità dell'istruttoria dovuta a verifiche sull'organizzazione del gestore, sulle infrastrutture e sui mezzi
Sospensione/Revoca delle licenze e abilitazioni del personale di volo e degli altri titoli aeronautici	120	Complessità dell'istruttoria legata all'articolazione delle fasi endoprocedimentali e alla difficoltà del processo valutativo.
Rilascio certificazione Fornitori servizi navigazione aerea	120	Complessità del procedimento legata alla sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione.
Sospensione/Revoca certificazione Fornitori servizi navigazione aerea	120	Complessità del procedimento e necessità di tenere conto della natura degli interessi pubblici tutelati.
Rilascio designazione Fornitori servizi navigazione aerea	120	Complessità dell'istruttoria legata all'articolazione delle fasi endoprocedimentali e alla difficoltà del processo valutativo.
Sospensione/Revoca designazione Fornitori servizi navigazione aerea	120	Complessità dell'istruttoria legata all'articolazione delle fasi endoprocedimentali e alla difficoltà del processo valutativo.
Rilascio certificazione Organizzazioni di formazione/addestramento servizi navigazione aerea	120	Complessità dell'istruttoria legata all'articolazione delle fasi endoprocedimentali e alla difficoltà del processo valutativo.
Sospensione/Revoca certificazione Organizzazioni di formazione / addestramento servizi navigazione aerea	120	Complessità del procedimento legata alla sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione.
Rilascio approvazione procedure di volo	120	Complessità dell'istruttoria legata all'articolazione delle fasi endoprocedimentali e alla difficoltà del processo valutativo.
Sospensione/Revoca Licenze/Certificazioni/Autorizzazioni personale Spazio Aereo	120	Complessità dell'istruttoria legata all'articolazione delle fasi endoprocedimentali e alla difficoltà del processo valutativo.
Certificazione apparati aeroportuali	120	Complessità dell'istruttoria legata alla tecnologia del dispositivo, ai requisiti tecnico-funzionali e al numero di apparati.



<i>Procedimento amministrativo</i>	<i>Termine gg.</i>	<i>Motivazione</i>
Certificazione organizzazioni di progettazione di procedure di volo	120	Complessità dell'istruttoria legata all'articolazione delle fasi endoprocedimentali e alla difficoltà del processo valutativo.
Valutazione di rischio sulla interazione territorio-aeroporto	120	Complessità del procedimento legata alla predisposizione delle curve di iso-rischio attraverso metodologia statistico-matematica e all'articolazione in fasi della concertazione delle misure di tutela del territorio con i Comuni interessati.

Tutti i procedimenti di competenza dell'ENAC non inclusi nella presente tabella si concludono entro il termine di 90 giorni.

